

STATUTO ASSOCIAZIONE DENOMINATA " Comunità Energetica Rinnovabile C²M"

Art.1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l'associazione non riconosciuta denominata "Comunità Energetica Rinnovabile C²M" (di seguito, "Associazione" o la "Comunità"), che opera quale comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e relativa normativa di attuazione di cui alla delibera ARERA 318/2020, al DM 16 settembre 2020, alle Regole Tecniche del 22 dicembre 2020 del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ("GSE") ed alle previsioni del decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021, come successivamente integrate e modificate dal Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD) allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA e dalle Regole Tecniche del 23 febbraio 2024 del GSE.

Art.2 DURATA E SEDE

L'Associazione ha durata di 30 (trenta) anni dalla data della sua costituzione.

L'Associazione ha sede in via Volta 4, Cassano Magnago (VA) con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Art.3 SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della normativa di riferimento, ha come obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e/o alle aree locali di riferimento.

Per raggiungere il suddetto obiettivo sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- (a) produrre ed utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere l'energia prodotta, mediante accordi di compravendita di energia elettrica o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- (b) scambiare, all'interno della stessa comunità e/o in favore dei propri associati, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;
- (c) partecipare alla generazione, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché di beni e servizi nel settore energetico, o di servizi di ricarica per veicoli elettrici;
- (d) valorizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021 le Regole tecniche del GSE e s.m.i.; scambiare, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Comunità anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della Comunità;
- (e) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;
- (f) accedere ai regimi di incentivazione previsti dalla normativa di riferimento per l'energia elettrica prodotta o condivisa tra i propri membri;
- (g) realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o formalizzare accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energie elettrica rinnovabile al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- (h) promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di manutenzione degli impianti, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (i) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- (j) promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;
- (k) ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- (l) formare e informare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- (m) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- (n) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;

- (o) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
- (p) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri attinenti le finalità dell'Associazione;
- (q) promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;
- (r) promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati;
- (s) ricevere dagli associati o da soggetti terzi diversi dagli associati donazioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'associazione;
- (t) promuovere l'attività dell'associazione, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e risultati;
- (u) promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- (v) svolgere ogni altra attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, instaurare partnership e/o rapporti di consulenza con enti pubblici o privati per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può collaborare con altri imprenditori o enti anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, nonché partecipare, anche finanziariamente, ad iniziative private e pubbliche in difesa dell'ambiente, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione individua un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, incaricato secondo i criteri e le modalità stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà essere proprietaria o avere la detenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oppure ottenere apposito mandato da produttori non facenti parte della comunità energetica rinnovabile affinché l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete rilevi nella configurazione della comunità energetica rinnovabile.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B dell'Allegato 1 al Decreto del MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

Art.4 ASSOCIATI

4.1 Principi generali

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai propri membri.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. ("Associati").

I membri dell'Associazione devono essere clienti finali, inclusi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e/o produttori titolari di punti di connessione (prelievo/immissione) sottesi alla/e medesima/e cabina/e elettrica/elettriche ubicata/e nel perimetro specificato dalla normativa di settore.

In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa di settore, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

L'Associazione terrà un registro degli Associati.

4.2 Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari.

Sono Associati Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, e possono beneficiare delle attività dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e possono beneficiare delle attività dell'Associazione.

Gli Associati Ordinari e Associati Fondatori possono essere tenuti a versare una quota annuale associativa nella misura stabilita. All'atto della costituzione dell'associazione viene definito un importo pari ad Euro 0 (zero). Tale importo potrà essere rivisto annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono svolgere attività in favore dell'Associazione a titolo spontaneo e gratuito.

Art.5 AMMISSIONE

L'ammissione degli Associati Ordinari su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto e delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere previsto un termine finale per detta adesione. È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso degli Associati.

Art.6 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso o estinzione;
- mancato pagamento della quota associativa per gli Associati Ordinari, ove stabilita, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 4.1;
- perdita di titolarità del punto di connessione a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto;
- recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione degli Associati in caso di comportamenti incompatibili con lo statuto e con le deliberazioni degli organi sociali dopo che all'Associato sia stato contestato per iscritto il fatto. La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

Art.7 TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato è trasmissibile nel caso di voltura del punto di connessione a un terzo che chiedi di entrare a far parte dell'Associazione e soddisfi i requisiti di ammissione.

Art.8 RECESSO

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa.

L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di un importo pari ad Euro 0 (zero) a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dall'Associazione in suo favore. Tale importo potrà essere rivisto annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto delle spese sostenute dall'Associazione e nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Associazione stessa.

9.2 Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti al rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Gli Associati devono dare mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

Gli Associati sono altresì tenuti a rilasciare, per il tramite dell'Associazione, una liberatoria al GSE per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall'art. 42bis del DL 162/2019 e relativa regolamentazione di attuazione.

Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, l'eventuale quota associativa prevista.

Art.10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.

Possono altresì essere previsti nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti figure:

- il Tesoriere;
- il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

Art.11 ASSEMBLEA

11.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta.

Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

11.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- (i) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- (ii) discute ed approva le linee di indirizzo per le attività dell'associazione;
- (iii) approva il rendiconto annuale;
- (iv) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

- (i) delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- (ii) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- (iii) può approvare un regolamento di gestione interno su proposta del Consiglio Direttivo e approva le sue eventuali modifiche;
- (iv) delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata, presso la sede legale dell'Associazione o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo e, su richiesta indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in audioconferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

L'Assemblea viene convocata, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione a tutti i soci e ai membri degli organi sociali a mezzo email, o invio per lettera semplice, o affissione presso la sede legale dell'associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere indicata la data della seconda convocazione, che dovrà avvenire in un giorno successivo a quello della prima convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione dell'Assemblea è valida con la presenza di tutti i soci o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (Assemblea totalitaria).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati.

Al Presidente o, in sua assenza, colui che presiede l'Assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea delibera con voto palese e le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto verbale da parte del Segretario o, in sua assenza, da un socio nominato da chi presiede l'Assemblea, ed è sottoscritto da quest'ultimo e da colui che lo ha redatto.

Con le medesime modalità e maggioranze previste per l'elezione degli organi dell'associazione, l'Assemblea può deliberare anche la loro revoca.

Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

12.2 Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo, formato da un numero dispari di componenti con un minimo 3 (tre), ("Consiglio Direttivo").

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche o indicati dagli Associati enti o imprese.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e restano in carica 3 (tre) anni, allo scadere dei quali essi potranno essere rieletti.

Qualora venga meno uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli.

12.2 Presidente

Costituito il Consiglio Direttivo, i membri nominano un Presidente che resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

12.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge o per statuto demandati all'Assemblea.

Un membro designato del Consiglio Direttivo assume il ruolo di soggetto delegato del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE e le società di vendita, salvo che tale servizio non sia affidato a soggetti terzi.

Gli importi relativi all'energia elettrica prodotta dagli impianti asserviti alla comunità energetica rinnovabile e condivisa tra gli Associati verranno ripartiti secondo i criteri stabiliti da un regolamento di gestione approvato dal Consiglio Direttivo.

In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

- (a) la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- (b) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativi agli impianti di produzioni asserviti alla comunità energetica rinnovabile;
- (c) l'elezione del Presidente;
- (d) l'eventuale elezione del Tesoriere;
- (e) l'eventuale elezione del Segretario;
- (f) la delibera sull'ammissione all'associazione e sulle relative condizioni;
- (g) la delibera sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- (h) la proposta all'Assemblea dell'ammontare della quota associativa e di recesso per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ciascun anno;
- (i) la delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea;

- (j) l'approvazione di un regolamento che includa:
 - o i criteri di destinazione/ripartizione degli importi relativi all'energia elettrica prodotta dagli impianti asserviti alla comunità energetica rinnovabile e condivisa tra gli Associati;
 - o i criteri, i moduli e le procedure di gestione delle richieste di adesione da parte di nuovi associati.
- (k) lo svolgimento delle funzioni di Referente nei confronti del GSE, con facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione dotato delle specifiche competenze;
- (l) il conferimento a soggetti terzi del servizio di responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE e le società di vendita e, più in generale, della gestione energetica ed economica della comunità energetica rinnovabile;
- (m) la delibera sugli atti di natura contrattuale e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti, nell'ambito delle attività dell'associazione;
- (n) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

12.4 *Convocazione e svolgimento*

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 11.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.5 *Tesoriere*

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- (a) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- (b) redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- (c) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Nel caso in cui il Tesoriere non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Art.13 SEGRETARIO

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria dell'associazione.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Segretario partecipa all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali redige apposito verbale.

Il Segretario cura la conservazione degli atti dell'associazione e dei verbali delle riunioni.

Nel caso in cui il Segretario non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario può essere un soggetto non socio e non far parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote versate dagli Associati;
- gli eventuali proventi provenienti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti;
- i proventi derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica prodotta e condivisa;
- i contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- le donazioni ricevute dagli associati o da soggetti terzi diversi dagli associati;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art.15 ESERCIZIO FINANZIARIO

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositate agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire a questi ultimi di prenderne visione preventivamente.

Art.16 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori. I beni che dovessero restare esaurita la liquidazione, verranno devoluti in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea.

Art.17 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Busto Arsizio.